



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/60/CU03/C2

**PARERE AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DECRETO LEGGE 24 APRILE
2017, N. 50,
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, INIZIATIVE A FAVORE
DEGLI ENTI TERRITORIALI, ULTERIORI INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA
EVENTI SISMICI E MISURE PER LO SVILUPPO**

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

Il decreto legge in esame accoglie gli emendamenti concordati fra Governo e Regioni nell'intesa del 23 febbraio scorso inerente in contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2017. La chiusura anticipata della manovra di governo per il 2017 a seguito del cambio di Governo, ha lasciato in sospeso alcune problematiche a cui necessariamente dovrà essere data risposta con la manovra finanziaria in autunno, ci si riferisce in particolare:

1. al pesante contributo al risanamento della finanza pubblica a cui dovranno far fronte le Regioni a statuto ordinario, per ora prorogato al 2020;
2. alla risoluzione dei problemi di riordino istituzionale delle Province e città metropolitane in attuazione della legge 56/2014 che impattano dal punto di vista finanziario fortemente anche sulle Regioni.

Riguardo al primo punto le manovre di finanza pubblica degli ultimi anni (DL 66/2014, legge 208/2015 legge di stabilità 2016, legge 232/2016 e loro modifiche e integrazioni) prevedono un contributo delle Regioni e Province autonome ai saldi di finanza pubblica per il 2018 pari a 9.694,1 milioni e per il 2019 pari a 9.696,2 milioni in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto.

Le Intese Stato-Regioni del 26 febbraio 2015, dell'11 febbraio 2016 e del 23 febbraio 2017 concernenti la definizione del taglio sulle Regioni a statuto ordinario per gli anni 2015 - 2017 hanno previsto una copertura pluriennale del contributo attraverso la riduzione del livello di finanziamento del Fabbisogno Sanitario Nazionale pari a 7 miliardi a decorrere dal 2018, pertanto il contributo alla finanza pubblica ancora da coprire è pari a 2.694,1 milioni per il 2018 e a 2.696,2 milioni per il 2019 e 2020, ciò significa, ai fini dell'indebitamento netto, che oltre al pareggio le RSO devono produrre un avanzo di tale importo.

Alla luce del pesante impegno richiesto dalla manovra attuale, le Regioni chiedono al Governo un "Patto per la crescita 2018 - 2020" ai fini di rendere strutturalmente sostenibili i tagli e "orientare" la

spesa delle Regioni verso gli investimenti: ciò in relazione alla previsione per l'amministrazione centrale del pareggio di bilancio al 2019. Pertanto le Regioni propongono una manovra "espansiva" per gli investimenti regionali indirizzata a ridurre l'obiettivo dell'avanzo di amministrazione, sempre nell'ottica di riqualificazione della spesa a favore dell'incremento degli investimenti con conseguente contributo positivo alla crescita del PIL. Questo potrebbe avvenire, per esempio, con la riproposizione del meccanismo individuato all'articolo 25 del DL in esame anche per gli anni successivi: le risorse sono finalizzate a investimenti nuovi e aggiuntivi che per ciascun anno dovranno essere superiori agli investimenti dell'anno 2016 assicurando continuità e certezza nella programmazione negli investimenti e favorire il ruolo delle Regioni come soggetti che costituiscono il volano degli investimenti sul territorio. La norma non avrebbe bisogno di coperture finanziarie utilizzando risorse già stanziato nel Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Riguardo al secondo punto si ricorda che le Regioni si sono fatte carico di riallocare le funzioni "non fondamentali" di Province e città metropolitane senza il previsto finanziamento delle funzioni in attesa dell'attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n.205/2016 che prevede che i risparmi di Province e città metropolitane riversati allo Stato siano successivamente *riassegnati "agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali"* (art. 1, comma 97, lettera b, della legge n. 56 del 2014). Ciò ha comportato ulteriori criticità finanziarie nei bilanci regionali che diventano difficilmente gestibili alla luce dei pesanti contributi già richiesti dalla manovra. In questo scenario la disposizione all'articolo 39 del DL appare soggetta a impugnativa costituzionale da parte delle Regioni oltreché penalizzante per quelle che sono soggette a sanzioni per il mancato trasferimento di risorse da parte dello Stato. Senza contare che la norma, applicabile solo per il 2017, si tradurrebbe automaticamente in una riduzione degli acconti alle aziende di trasporto pubblico del 20%, vanificando gli effetti positivi sul pagamento dei debiti della PA delle disposizioni contenute nell'articolo 27 (Trasporto pubblico locale), che eleva dal 60% all'80% gli acconti in favore delle Regioni per il TPL.

Le Regioni chiedono, pertanto, l'apertura immediata di un confronto con il Governo, da un lato per migliorare il decreto legge in esame, dall'altro per giungere alla manovra d'autunno già con un accordo al fine di evitare estenuanti trattative poco produttive a ridosso della manovra ma soprattutto per poter definire i bilanci regionali con risorse certe e un orizzonte pluriennale che dia respiro alla programmazione degli investimenti, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del Paese.

Le Regioni ricordano, inoltre, che il Governo dovrebbe farsi carico di inserire alcune norme concordate nell'intesa Stato – Regioni dell'11 febbraio 2016 non ancora confluite in provvedimenti legislativi.

In questa chiave ampiamente collaborativa, le Regioni e Province autonome ritengono utile segnalare alcuni emendamenti prioritari per l'aspetto politico e dal punto di vista tecnico.

• **Emendamenti "politici" prioritari:**

1. Emendamento per favorire gli investimenti
2. Emendamento soppressione/attuazione condizionata dell'articolo sanzionatorio per i trasferimenti regionali a provincie e città metropolitane per funzioni conferite

3. Attribuzione alle Regioni gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale
4. Proposta modifica alla legge di Bilancio 2017 – Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario
5. Risanamento Regione Piemonte
6. Emendamenti pacchetto RSS (clausola di salvaguardia)
7. Ulteriore finanziamento del fondo politiche sociali e del fondo assistenza alunni disabili
- **Emendamenti prioritari a livello tecnico / ordinamentale che non necessitano di copertura finanziaria**
8. Emendamento per l'utilizzo avanzi sanità
9. Emendamento Organismo strumentale per gli interventi europei
10. Emendamento all'articolo 43 (Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi)
11. Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni
12. Emendamento 29 relativo al regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario

Seguono, inoltre, ulteriori emendamenti non meno importanti alcuni di natura tecnica al fine di semplificare / snellire le procedure contabili nel rispetto dei principi contabili.

	EMENDAMENTI SEGNALATI
1. Emendamento per favorire gli investimenti	Versione B 25.10 Guidesi
2. Emendamento esclusione sanzioni piccoli comuni che certificano pareggio oltre il termine	Versione B 18.013 Sorial 18.06 Guidesi 18.02 Palese
3. Emendamento alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e	

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”	
4. Emendamento per la proroga della disciplina del disavanzo da debito autorizzato e non contratto	
5. Emendamento per utilizzo avanzo fondi sanità	
6. Misure per la semplificazione normativa riguardante la formazione della composizione commissione provinciale di vigilanza	
7. Soppressione / attuazione condizionata dell’articolo sanzionatorio per i Trasferimenti regionali a Province e città metropolitane per funzioni conferite	<p>Versione A</p> <p>39.1 catalano</p> <p>39.5 Palese</p> <p>39.11 Guidesi</p> <p>39.20 Carloni</p> <p>39.22 Gregori</p> <p>Versione B</p> <p>39.12 Guidesi</p> <p>39.3 Palese</p> <p>39.21 Gregori</p>
8. Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale	<p>Versione A</p> <p>1.27 Palese</p> <p>1.72 Guidesi</p>
9. Emendamento organismo strumentale per gli interventi europei	

10. Spese di personale Regioni	22.71 Guidesi 22.48 Palese
11. Proposta di norma per l'ulteriore finanziamento del fondo politiche sociali e del fondo assistenza alunni disabili	Versione B 27.06 Palese 27.08 Guidesi
12. Integrazione art.27 TPL	27.23 Palese 27.20 Guidesi 27.41 Carloni 27.28 Gasparini
13. Emendamento - Rimborso spese esecutive Equitalia	
14. Conservazione del surplus rispetto ai saldi obiettivo richiesti dalle manovre di finanza pubblica	26.1 Sorial
15. Personale enti strumentali	
16. Rifinanziamento dell'art. 45 DL 66/14	
17. Proposta di modifica alla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) – Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario	37.7 Guidesi
18. Risanamento Regione Piemonte	

19. Emendamento ANAS	
20. Norma per favorire l'ordinato pagamento dei fornitori di EXPO S.p.A	
21. Definizione agevolata delle liti pendenti – adesione facoltativa degli Enti Territoriali.	
22. Definizione agevolata delle liti pendenti – specificazione sui proventi di titolarità regionale.	
23. Estensione alle Regioni delle misure di flessibilità per le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale	
24. Emendamento all'articolo 43 (Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi)	43.21 Melilli 43.5 Guidesi 43.9 Palese
25. Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni	33.2 Palese 33.3 Guidesi
26. Emendamento articolo 66 (Disposizioni finanziarie)	
27. Emendamento Clausole di salvaguardia	

<p>28. Emendamento articolo 48 (Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)</p>	<p>48.26 Alfreider 48.7 Guidesi 48.8 Palese</p>
<p>29. Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario</p>	<p>Ipotesi 2 2.018 Guidesi 2.08 Palese 2.06 Parrini</p>
<p>30. Emendamento interpretazione norma utilizzo quota facoltà assunzionali</p>	
<p>31. Emendamenti misure in materia di tassa automobilistica</p>	
<p>32. Assimilazione alle entrate da recupero fiscale anche di quelle derivanti da "istituti di compliance"</p>	<p>1.68 Guidesi</p>
<p>33. Esclusione dai tagli ai Ministeri dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni</p>	
<p>34. Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale</p>	
<p>35. Emendamento facoltà assunzionali ARPA</p>	
<p>36. Emendamento continuità dei rapporti a tempo determinato</p>	

37. Emendamenti all'Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale)	
38. Emendamenti all'Art. 47 (Interventi per il trasporto ferroviario)	
39. Emendamenti all'Art. 48 (Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)	
40. Emendamento all'Art. 52 (Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche)	52.5 Palese
41. Emendamenti all'Art. 62 (Costruzione di impianti sportivi)	
42. Emendamento all'art.29 condivisione modalità di accesso a SDI con Regioni	
43. Emendamento all'art.29 adeguamenti tecnici e informativi indicazione del codice AIC	
44. Emendamento all'art.30 innovatività condizionata farmaci	
45. Emendamento art.32 assistenza stranieri	

Emendamenti non segnalati

Emendamento per favorire gli investimenti (versione A)	11
Modifica termine dell'art. 25	12
Emendamento esclusione sanzioni piccoli comuni che certificano pareggio oltre il termine (versione A).....	12
Emendamento alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”	13
Emendamento per la proroga della disciplina del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.....	14
Emendamento per utilizzo avanzo fondi sanità	14
Misure per la semplificazione normativa riguardante la formazione della composizione commissione provinciale di vigilanza	15
Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale (versione B)	16
Emendamento organismo strumentale per gli interventi europei.....	17
Proposta di norma per l'ulteriore finanziamento del fondo politiche sociali e del fondo assistenza alunni disabili (versione A).....	18
Emendamento - Rimborso spese esecutive Equitalia.....	19
Personale enti strumentali.....	20
Rifinanziamento dell'art. 45 DL 66/14	20
Risanamento Regione Piemonte	21
Emendamento ANAS.....	22
Norma per favorire l'ordinato pagamento dei fornitori di EXPO S.p.A.....	24
Definizione agevolata delle liti pendenti – adesione facoltativa degli Enti Territoriali.....	24
Definizione agevolata delle liti pendenti – specificazione sui proventi di titolarità regionale. .	25
Estensione alle Regioni delle misure di flessibilità per le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale	26
Emendamento articolo 66 (Disposizioni finanziarie).....	26
Emendamento Clausole di salvaguardia.....	27
Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario (ipotesi 1).....	27
Emendamento interpretazione norma utilizzo quota facoltà assunzionali.....	29
Emendamenti misure in materia di tassa automobilistica	29
Esclusione dai tagli ai Ministeri dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni.....	35
Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale.....	36
Emendamento facoltà assunzionali ARPA	36

Emendamento continuità dei rapporti a tempo determinato	38
Proposta di modifica al D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 “Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.....	38
TRASPORTI	39
Emendamenti all'Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale).....	39
Emendamenti all'Art. 47 (Interventi per il trasporto ferroviario).....	41
Emendamenti all'Art. 48 (Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)	42
Emendamento all'Art. 52 (Ciclovía EuroVelo 7 Firenze-Roma)	
Emendamenti all'Art. 62 (Costruzione di impianti sportivi).....	44
SALUTE.....	45
Emendamento all'art.29 condivisione modalità di accesso a SDI con Regioni	45
Emendamento all'art.29 adeguamenti tecnici e informativi indicazione del codice AIC	45
Emendamento all'art.30 innovatività condizionata farmaci.....	46
Emendamento art.32 assistenza stranieri	46
Emendamenti personale SSN.....	48
POLITICHE SOCIALI.....	51
Emendamento alla legge 15 ottobre 2013, n. 119 – art. 5 bis comma 2.....	51

Emendamento per favorire gli investimenti (versione A)

VERSIONE A

All'articolo 25, comma 1, del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.*” è aggiunto il seguente:

140-quater. “Per l’anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro e, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dall’anno 2019 fino all’anno 2032 è pari a 1.350 milioni di euro. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all’esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell’anno 2018 e, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, a 1.350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 fino all’anno 2032. La quota del Fondo è ripartita fra le Regioni in sede di autoordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017 eventuali modifiche al riparto nei limiti dell’importo complessivo assegnato sono concordate entro il 30 settembre di ciascun anno per l’anno successivo.”

Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) la Regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del bilancio di previsione iniziale del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall’intesa di cui al periodo precedente;*
- b) gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna Regione dall’intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell’esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.*

Le Regioni certificano l’avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo di ciascun anno successivo, mediante apposita comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.”

Relazione

Al fine di accelerare gli investimenti per la crescita del Paese, assicurare continuità e certezza nella programmazione negli investimenti e favorire il ruolo delle Regioni come soggetti che costituiscono il volano degli investimenti sul territorio, il “meccanismo” proposto all’articolo 25 del DL è esteso anche alle successive annualità con gli importi definiti per il 2018 e a decorrere dal 2019 fino al 2032. È garantita l’azione congiunta fra Stato e Regioni e una programmazione pluriennale con risorse certe qualificando altresì la spesa pubblica.

Le risorse sono finalizzate a investimenti nuovi e aggiuntivi che per ciascun anno dovranno essere superiori agli investimenti dell’anno 2016 nei limiti degli importi indicati secondo le regole già definite per l’esercizio 2017 e certificati entro il 31 marzo di ciascun anno. Sono invariate le regole in caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per

ciascuna Regione. Il riparto della quota assegnata alle Regioni a statuto ordinario è definita in sede di autocoordinamento fra le Regioni e sancita in Conferenza Stato – Regioni.

La norma non determina effetti sulla finanza pubblica, in quanto l'attribuzione di risorse in favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti è effettuata nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

L'emendamento peraltro risponde a quanto previsto al punto 6 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento.

Modifica termine dell'art.25

Al comma 1, dell'articolo 25 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*", le parole "31 luglio 2017" sono sostituite con "30 settembre 2017".

Relazione

Stante il fatto che il DL è stato emanato a fine aprile, l'emendamento mira a fornire i tempi tecnici alle Regioni a statuto ordinario per adempiere alla norma spostando di tre mesi il termine entro cui devono effettuare gli investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016.

Emendamento esclusione sanzioni piccoli comuni che certificano pareggio oltre il termine (versione A)

All'articolo 18 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" è aggiunto il seguente articolo 18-bis:

Art. 18 bis "Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni"

Versione A

Al comma 463, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.232, è aggiunto il seguente periodo: "*Ai comuni al di sotto dei 1000 abitanti al 1 gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti non si applicano le disposizioni di cui al comma 723, lettera e) nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attestati il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710.*"

Relazione

La certificazione del conseguimento del saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 prevista al comma 710 della legge 208/2015 deve avvenire entro il 31 marzo 2017. La norma prevede che nel caso in

cui la certificazione avvenisse entro 30 giorni dal termine previsto, pur conseguendo l'obiettivo, sia applicata una sanzione pari all'impossibilità di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo o qualsivoglia tipologia contrattuale. La norma mira a escludere i piccoli comuni adempienti oltre il termine ma entro i 30 giorni, dalla sanzione che metterebbe in serio pericolo la gestione ordinaria.

L. 28/12/2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.

Comma 720 - In vigore dal 1 gennaio 2016

720. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>», entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'*articolo 24* del codice di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 719. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'*articolo 45*, comma 1, del codice di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettera e).⁽¹⁸⁰⁾

Emendamento alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”

All'articolo 26 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*” è aggiunto il seguente comma:

d. La lettera d), del comma 468 è così modificata:

“d) all'articolo 51, comma 2, lettere a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;”

Relazione illustrativa

L'attuale formulazione della lettera d) prevede l'obbligo di predisporre il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, di cui al comma 466 dell'art.1 della legge 232/2016, anche a seguito delle variazioni di bilancio di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), ossia iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici e l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

Sono quindi escluse dalla compilazione del prospetto le variazioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) relative a nuove assegnazioni vincolate da iscrivere nell'esercizio in corso. Tale tipologia di variazione non comporta alcuna variazione del saldo previsto dal comma citato in precedenza.

L'emendamento ha quindi lo scopo di escludere dall'obbligo di predisposizione del prospetto dimostrativo del rispetto del saldo la tipologia di variazione di bilancio sopracitata, consentendo uno snellimento delle procedure di variazione.

Rimane invece l'obbligo di predisposizione del prospetto nel caso delle variazioni di cui all'articolo 51, comma 2 lettera g) del d.lgs. 118/2011, ossia le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.

Emendamento per la proroga della disciplina del disavanzo da debito autorizzato e non contratto

All'articolo 26 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" è aggiunto il seguente comma:

"2. Anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016."

Relazione

La disposizione proroga per il 2017 la possibilità di autorizzare mutui per investimenti senza contrarli se non per effettive esigenze di cassa per le sole Regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento così come previsti dal DL 78/2015 con riferimento all'anno 2016. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica. Tale possibilità era già prevista per l'esercizio 2015 e prorogata per il 2016 con DL 113/2016.

Emendamento per utilizzo avanzo fondi sanità

Al comma 1 dell'articolo 34 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" è aggiunto il seguente periodo:

"*Conseguentemente la Regione è autorizzata ad assumere impegni sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i termini previsti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016*"

Relazione

La norma si rende necessaria in quanto a dicembre 2016 sono state accreditate somme che non è stato possibile impegnare entro la fine dell'esercizio. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica trattandosi di somme già contabilizzate ai fini dell'indebitamento netto.

L. 28/12/2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

Comma 712-ter

In vigore dal 24 aprile 2017

712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015 e in quelli antecedenti, e gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione nel medesimo anno 2016 delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, *comma 1, lettera a)*, del *decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*.⁽¹⁸⁰⁾

(180) Comma inserito dall'*art. 9, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 13, comma 6-quaterdecies, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19* e dall'*art. 34, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*.

Misure per la semplificazione normativa riguardante la formazione della composizione commissione provinciale di vigilanza

All'articolo 22 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" è aggiunto il seguente comma:

All'art. 142 del R.D. 635/1940, modificato dal D.P.R. 311/2001, art. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, la lettera e) è soppressa;

b) Al comma 5, sono sopprese le seguenti parole: "e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato."

Relazione tecnica

La proposta non determina oneri per la finanza pubblica, essendo, piuttosto suscettibile di determinare risparmi per i bilanci regionali.

Relazione illustrativa

L'emendamento era stato concordato con il Governo nell'intesa Stato - Regioni dell'11 febbraio 2016.

Il Regio Decreto 773/1931 ("Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"-TULPS), all'art. 80 ha previsto che "L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio". Successivamente, con il passaggio della titolarità al rilascio dell'autorizzazione dalla Questura al Comune, sono state istituite due Commissioni diverse:

1. La prima a livello COMUNALE, disciplinata dagli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto 635/1940, così come modificati dal D.P.R. 311/2001, art. 4, viene nominata dal Sindaco ogni 3 anni e ha precise competenze ed è composta da Sindaco, comandante polizia municipale, dirigente UT comunale, dirigente medico ASL, VVFF.

2. La seconda a livello PROVINCIALE, disciplinata dall'art. 142 del Regio Decreto 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001, art. 4, nei casi in cui nel Comune interessato da una richiesta non sia stata istituita la Commissione Comunale. Nominata dal Prefetto ogni 3 anni, la Commissione prevede tra i suoi componenti, oltre alla Questura, la Prefettura, il Comune interessato dalla richiesta, l'ASL, i VVFF, l'ARPA, "un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del Genio Civile" (art. 142, comma II).

La norma relativa alla Commissione provinciale di vigilanza (art. 142) non rispecchia più la situazione reale, tenuto conto che alcune Regioni, non hanno più al proprio interno figure tecniche conformi al dettato della norma, in quanto molte competenze tecniche sono state trasferite o delegate ad altri enti. Non pare peraltro conveniente, ne oggi possibile, prevedere nuove assunzioni o incarichi per assicurare tale attività.

In un'ottica di semplificazione, il rappresentante regionale peraltro non appare indispensabile in quanto nella Commissione provinciale di vigilanza sono presenti altri enti con competenze tecniche simili e comunque adeguate alle necessità (Vigili del Fuoco, ASL, ARPA, ecc.).

Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale (versione B)

Versione B

All'articolo 1 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" è aggiunto il seguente comma:

"Al comma 4, dell'articolo 9, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n.68, è aggiunto il seguente periodo:

"Qualora entro il termine del 30 settembre 2017 non si provveda all'adozione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui al comma 2, con specifico atto convenzionale tra Regione ed Agenzia delle Entrate da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si attribuisce alla singola Regione la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56. Resta esclusa la possibilità di attribuire alla Regione la quota statale in assenza del decreto di cui al, comma 2."

Relazione

L'emendamento risponde a quanto previsto al punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento, incentivando il ruolo attivo degli enti territoriali nella attività di recupero dell'evasione fiscale.

Emendamento organismo strumentale per gli interventi europei

Dopo l'articolo 25 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" è aggiunto il seguente:

Art. 25 bis (Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da "all'organismo di tutti" a "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti "all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
 - a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
 - b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
 - d) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
 - e) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
 - f) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

3. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante -differenza positiva tra debiti e crediti-, non rilevano nel saldo di cui alla L.232/2016, comma 466".

Relazione

L'emendamento mira a ottimizzare e velocizzare l'utilizzo delle risorse europee.

Testo vigente dell'art. 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

793. La legge regionale e provinciale che provvede all'istituzione dell'organismo strumentale per gli interventi europei disciplina i rapporti tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dispone il trasferimento all'organismo di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L'eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della Regione o della provincia autonoma nei confronti dell'organismo regionale.

Testo coordinato dell'art. 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

793. La legge regionale e provinciale che provvede all'istituzione dell'organismo strumentale per gli interventi europei disciplina i rapporti tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dispone il trasferimento all'organismo, **con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:**

- a) **di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);**
- b) **di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);**
- d) **dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;**
- e) **di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;**
- f) **di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.**

La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti al netto della quota del predetto fondo di cassa.

Proposta di norma per l'ulteriore finanziamento del fondo politiche sociali e del fondo assistenza alunni disabili (versione A)

Versione A

Dopo l'articolo 27 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" è aggiunto il seguente:

Art. 27 bis – Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili"

“Le disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 e sono destinate ad integrare per il medesimo anno il finanziamento del «Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)» di cui all'articolo 59, comma 44 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 fino a concorrenza dell'importo di 312 milioni di euro e per 37 milioni il finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”

Relazione

La norma prevede che le disponibilità in conto residui nel fondo di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n.208 siano riassegnate nell'anno 2017 per integrare il finanziamento del Fondo politiche sociali e le risorse per l'esercizio delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ora disciplinata da comma 947 dell'articolo 1 della legge 208/2015.

La legge 232/2016 prevede un contributo di 75 milioni per tali funzioni per il solo esercizio 2017 (stante una funzione con carattere di continuità) ben al di sotto delle effettive esigenze finanziarie per l'esercizio che dal Governo sono stimate in circa 132 milioni di euro.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica riallocando risorse già a disposizione.

Emendamento - Rimborso spese esecutive Equitalia

All'articolo 35 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" è aggiunto il seguente comma:

“All'articolo 1, comma 685, della Legge n. 190/2015, vengono apportate le seguenti modifiche:

- a. la parola "2013" è sostituita con "2016";
- b. dopo la parola "comuni" è inserita "e delle Regioni";
- c. la parola "2015" è sostituita con "2018".

Relazione

L'emendamento proposto mira, in analogia a quanto già previsto per i Comuni, a porre a carico dello Stato delle spese per le procedure esecutive infruttuose sostenute da Equitalia per conto delle Regioni estendendolo per tutti al 2016 e consiste in una modifica all'art. 1 c. 685 L. 190/2015 che recita "In deroga a quanto disposto dal comma 684, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato." In considerazione del fatto che dal prossimo primo luglio Equitalia è trasformata in Ente Pubblico, l'intervento proposto, ancorché da approfondire, si ritiene possa essere ininfluenza sugli equilibri di finanza pubblica.

Personale enti strumentali

All'articolo 22 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”* è aggiunto il seguente comma:

“Al comma 28 dell'articolo 9 della legge 122 del 2010, settimo capoverso, sono inserite le seguenti parole: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle Regioni, agli enti locali e ai loro enti strumentali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.”

Relazione

Gli enti strumentali concorrono già oggi a determinare l'esito positivo per la riduzione del personale prevista dai commi e dalla normativa citata nell'articolo è quindi opportuno che tale deroga sia applicabile anche a questi soggetti. Tale esplicitazione se pur già estendibile dalla norma originaria si rende necessaria anche per non lasciare dubbi nell'azione di controllo della corte dei conti

Rifinanziamento dell'art. 45 DL 66/14

All'articolo 24 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”* è aggiunto il seguente articolo 24-bis:

24 bis. (Rifinanziamento dell'art. 45 del D.L. n. 66/2014)

1. Ai fini del completamento del riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle Regioni ammesse alla ristrutturazione del debito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 10/07/2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2014 ovvero per la ristrutturazione del debito delle Regioni con valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione inferiore a 250 milioni di euro, per la ristrutturazione del debito, anche in forma cartolare, costituito da titoli obbligazionari comunque riconducibili e contabilizzati come debito delle Regioni, nonché per la ristrutturazione del debito dei comuni capoluogo con popolazione superiori ai 400.000 abitanti, la contabilità speciale di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), è rifinanziata per un importo massimo complessivo di 1.000.000.000 di euro per l'anno 2018.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 16 dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Relazione

La norma mira a proseguire le operazioni di ristrutturazione del debito degli enti territoriali estendendo la platea degli enti che potrebbero usufruire di tale normativa. È rifinanziata per il 2018 la norma già prevista dal DL 66/2014 permettendo già nell'esercizio 2017 di iniziare le operazioni preliminari necessarie nel complesso iter procedurale.

D.L. 24/04/2014, n. 66

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Art. 45 (Ristrutturazione del debito delle Regioni)

5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2013, presentino le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta rileva il cambio fissato negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni

Risanamento Regione Piemonte

Dopo l'art. 40, è inserito il seguente art. 40-bis

40-bis (Misure per favorire il risanamento finanziario della Regione Piemonte)

Al fine di proseguire nell'azione di risanamento della Regione Piemonte e di sterilizzare gli effetti negativi sul rispettivo bilancio delle regolazioni finanziarie relative alla gestione commissariale istituita dall'articolo 1, commi 452 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il saldo che la medesima Regione deve conseguire per l'anno 2017 in base all'articolo 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed all'Intesa fra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2017, è ridotto di un importo pari a euro 71.769.245,65.

Relazione

La norma proposta mira ad agevolare la prosecuzione del percorso di risanamento della Regione Piemonte sterilizzando gli effetti negativi sul rispettivo bilancio delle regolazioni finanziarie relative alla gestione commissariale istituita dall'articolo 1, commi 452 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con la disciplina vigente, infatti, la Regione Piemonte si trova costretta a contabilizzare le rate capitali di ammortamento come contributi, anziché (come accade nelle altre Regioni) come quote capitali di prestiti, allocandole quindi al titolo I della spesa (anziché al titolo IV). Tale modalità di contabilizzazione determinerebbe un peggioramento del saldo rilevante ai fini del pareggio di bilancio per un importo complessivo di 4.610.857.402,36 nel periodo 2017-2045, pari alla somma delle rate capitali di ammortamento in scadenza in tale periodo.

L'impatto negativo sarebbe di gran lunga superiore al beneficio conseguito in termini di vincoli di finanza pubblica, peraltro nel solo anno 2015, pari ad euro 1.761.731.110,35, quale somma dei debiti finanziati da anticipazioni di liquidità e ceduti al commissario.

Per minimizzare le esigenze di copertura a carico del bilancio dello Stato, in ogni caso, l'importo del contributo è quantificato in base ai soli contratti sottoscritti prima dell'avvio della gestione commissariale.

Emendamento ANAS

All'articolo 49 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*” è aggiunto il seguente comma:

“Al comma 9 bis, dell'articolo 19 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78 e sue successive modifiche e integrazioni, al termine del secondo periodo è aggiunto il seguente: “*per almeno il 90% nei medesimi territori regionali in cui il canone è riscosso.*”

Relazione

L'emendamento definisce che una percentuale dei canoni aggiuntivi riscossi da ANAS sia destinato al territorio in cui è riscosso per le stesse finalità già definite dalla legge. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

D.L. 01/07/2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150.

Art. 19. Società pubbliche

In vigore dal 5 agosto 2009

9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il *comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del *comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006*, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta **per almeno il 90% nei medesimi territori regionali in cui il canone è riscosso**. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione ⁽¹⁶⁵⁾. ⁽¹⁶³⁾

D.L. 31/05/2010, n. 78

**Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.**

Capo IV

Entrate non fiscali

Art. 15 Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione

In vigore dal 30 dicembre 2015

4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del *comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e del *comma 9-bis dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78* convertito con modificazioni dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a:

a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma;

b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011.

5. I pagamenti dovuti ad ANAS S.p.a. a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 4.

Norma per favorire l'ordinato pagamento dei fornitori di EXPO S.p.A

Dopo l'articolo 60 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" è aggiunto il seguente:

Art.60 bis – Disposizioni per favorire l'ordinato pagamento dei fornitori di EXPO S.p.A

- 1. Anche al fine di accelerare i pagamenti dei fornitori, per l'anno 2017, i soci di EXPO 2015 S.p.A in liquidazione possono erogare anticipazioni di liquidità in proporzione alla loro quota di partecipazione societaria da restituirsì entro l'esercizio finanziario.*
- 2. Le somme sono erogate mensilmente/all'inizio di ogni mese in relazione alle fatture scadenti mese per mese.*
- 3. A tal fine la società presenta trimestralmente ai soci un piano finanziario contenente il registro fatture, le fatture da ricevere con relativa scadenza, i flussi mensili di cassa del trimestre precedente, nonché le previsioni di restituzione delle anticipazioni.*
- 4. Le giacenze di cassa mensili eccedenti il piano di cui al precedente comma sono vincolate e concorrono alla restituzione ai soci delle anticipazioni.*
- 5. La società è tenuta al rilascio di una fidejussione pari a In caso di mancata restituzione dell'anticipazione entro l'esercizio finanziario sono applicati interessi di mora pari al tasso legale vigente.*
- 6. I soci provvedono a contabilizzare l'anticipazione in conformità ai relativi principi contabili, la società provvede a contabilizzare l'anticipazione dando specifica evidenza nelle proprie scritture contabili.*

Relazione

La norma permette ai soci di EXPO 2015 S.p. A. in liquidazione di erogare anticipazioni di liquidità alla società affinché possano essere pagati i fornitori entro i termini previsti dalla Direttiva europea. Le anticipazioni sono a carico di ciascun socio in proporzione alla percentuale di partecipazione nella società.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica né in termini di indebitamento netto, né di fabbisogno o saldo netto da finanziare, in quanto le anticipazioni devono essere restituite entro l'anno ai soggetti eroganti.

Definizione agevolata delle liti pendenti – adesione facoltativa degli Enti Territoriali

All'articolo 11 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*", dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "*1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite*

alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un soggetto al quale il medesimo ente ha affidato l'accertamento o la riscossione delle proprie entrate".."

Relazione

L'articolo 11 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 introduce misure finalizzate a deflazionare, in via amministrativa, il contenzioso tributario in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. La norma, diversamente, non dispone nulla con riferimento al contenzioso tributario in cui sono parte le Regioni e le Amministrazioni Locali.

Tenendo conto che la materia "ordinamento civile e penale" rientra nella sfera delle competenze esclusive dello Stato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera l) della Costituzione, la facoltà delle Regioni e delle Amministrazioni Locali di poter applicare le disposizioni di cui all'articolo 11 appare preclusa in assenza di una espressa previsione normativa di rango primario.

Risulta necessario, in tale contesto, prevedere la facoltà di ciascun Ente Territoriale di poter aderire, anche per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un soggetto al quale il medesimo ente ha affidato l'accertamento o la riscossione delle proprie entrate".."”, alle misure di cui al presente articolo, nell'ottica della deflazione del contenzioso e dello snellimento dei procedimenti amministrativi posti a carico dell'Ente.

Definizione agevolata delle liti pendenti – specificazione sui proventi di titolarità regionale.

All'articolo 11 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*", al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle Regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del D.lgs. 68/2011.*".

Relazione

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, giova ricordare che tra i contenziosi tributari di cui è parte l'Agenzia delle Entrate rientrano anche i giudizi relativi all'IRAP e all'addizionale IRPEF, i cui proventi rientrano nella sfera di titolarità delle Regioni ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. 68/2011. Le disposizioni di cui all'art. 11 demandano ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate le disposizioni applicative della definizione agevolata delle liti pendenti. Nella precedente esperienza applicativa (art. 39, comma 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98), con risoluzione n. 82/E del 2011 venne istituito, ai fini del pagamento a mezzo f24 del corrispettivo dovuto per la definizione della controversia, un unico codice tributo 8082 denominato "Liti fiscali pendenti- definizione ai sensi dell'art. 39, comma 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98". La

riproposizione delle medesime disposizioni applicative precluderebbe alle Regioni il riversamento dei proventi derivanti dalla definizione agevolata delle liti pendenti, con riferimento all'IRAP e all'Addizionale IRPEF. Risulta pertanto necessario che le disposizioni applicative rimesse all'Agenzia delle Entrate contemplino l'introduzione di codici tributo differenziati in relazione alla sfera di titolarità dei tributi interessati alla definizione agevolata.

Estensione alle Regioni delle misure di flessibilità per le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale

Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle Regioni a statuto ordinario per le esigenze di valorizzazione del patrimonio storico-culturale".

Relazione

Il presente intervento normativo concerne la possibilità per le Regioni, per esigenze connesse alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale e analogamente a quanto previsto per i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica.

La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto a copertura degli oneri relativi si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni interessate.

Emendamento articolo 66 (Disposizioni finanziarie)

All'articolo 66 (Disposizioni finanziarie) del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto rimangono attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome limitatamente alle quote e con riferimento ai tributi i cui gettiti spettano alle medesime ed agli enti locali dei rispettivi territori, ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione".

Relazione

La proposta di emendamento è diretta ad assicurare che le entrate derivanti dal presente decreto siano acquisite al bilancio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome con riferimento alle quote di tributi erariali devoluti ed ai tributi i cui gettiti spettano alle medesime ed agli enti locali dei rispettivi territori.

La disposizione proposta è coerente con l'ordinamento statutario finanziario della Regione Trentino – Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il quale riconosce ai predetti enti la

devoluzione di una quota delle entrate tributarie afferenti i rispettivi territori, limitando le fattispecie di riserve all'erario ad ipotesi del tutto eccezionali.

Emendamento Clausole di salvaguardia

Dopo l'articolo 66(Disposizioni finanziarie) è inserito il seguente:

“66-bis – (Clausola di salvaguardia)

1. Restano ferme le competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione”.

Relazione

La proposta di emendamento è diretta ad introdurre una generale disposizione di salvaguardia degli ordinamenti delle Autonomie speciali.

Secondo l'orientamento consolidato della Corte costituzionale le norme di chiusura, analoghe a quella proposta sono destinate ad assicurare la salvaguardia delle speciali potestà attribuite alle Province autonome dal relativo statuto speciale e dalle norme di attuazione statutaria ed assumono il valore di chiave interpretativa per l'applicazione di quelle contenute nella stessa fonte, qualora non vi siano riferimenti espressi alle autonomie speciali in queste ultime, consentendo in tal caso una “interpretazione adeguatrice” anche in casi di formulazioni equivocabili (sentenze n. 412 del 2004 e n. 228 del 2013).

Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario

Ipotesi A)

Dopo l'articolo 2 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*” è aggiunto il seguente articolo 2-bis:

Art. 2 bis (Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario)

- 1. “Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni.*
- 2. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto utilizzati dagli istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.”*

Relazione

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633 del 1972, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto *“le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituti, collegi o pensioni, dipendenti o funzionalmente collegati”*.

Dal punto di vista oggettivo, tale disposizione subordina l'applicazione del regime di esenzione alle prestazioni di vitto e di alloggio che siano strettamente/funzionalmente connesse all'attività didattica. La proposta normativa stabilisce che i servizi di vitto e di alloggio forniti dagli istituti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni sono esenti da IVA, in quanto detti servizi sono strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività didattica (*rectius*, universitaria).

La proposta normativa è coerente con l'orientamento espresso in materia dalla Corte di Cassazione, in base al quale i servizi di vitto e di alloggio forniti dagli Istituti per il diritto allo studio universitario sono strumentali all'attività didattica fornita dall'Università e, in virtù di tale collegamento funzionale, sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633 del 1972.

In ossequio al divieto di retroattività delle disposizioni tributarie, sancito dall'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante *“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”*, il comma 2 della proposta normativa prevede che la limitazione del diritto alla detrazione – derivante dall'applicazione del regime di esenzione ai servizi di vitto e di alloggio – non si applica agli acquisti di beni e di servizi effettuati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed impiegati dagli istituti per il diritto allo studio universitario in operazioni imponibili o in operazioni che danno diritto alla detrazione dell'imposta.

Ipotesi b)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2 bis

(Norma interpretativa sul regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi per favorire il diritto allo studio universitario)

1.L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si applica ai corrispettivi per i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari da parte di istituti ed enti, anche regionali funzionalmente e direttamente dipendenti dalle università di riferimento territoriale, ovvero, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Provincia o dai suoi enti strumentali, trovando in tal caso applicazione il presupposto del collegamento funzionale richiesto dalla norma.

2.La disciplina del regime di imponibilità di cui al n. 37 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui al n. 120 della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica, rispettivamente alle prestazioni di somministrazione e alle prestazioni di alloggio di cui al comma precedente, rese dagli altri istituti, aziende ed enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni.

3. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assoluta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa di cui ai precedenti commi 1 e 2, utilizzati dagli enti, aziende e istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

Emendamento interpretazione norma utilizzo quota facoltà assunzionali

Emendamento alla legge di conversione del DL 24 aprile 2017, n. 50 AC 4444

Aggiungere dopo il comma 2 dell'art. 22 il comma 2 bis

“2 bis La disposizione di cui al comma 5 dell'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge con modificazioni dal comma 1 dell'art. 1 legge 11 agosto 2014, n. 114 si interpreta nel senso che l'utilizzo dei residui ancora disponibili sono da riferirsi alle quote percentuali delle facoltà assunzionali di ciascun anno del triennio precedente purché in presenza, per l'anno in cui si procede alle assunzioni, della programmazione del fabbisogno.”

Relazione

La norma del presente comma è finalizzata a chiarire le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 3 del DL 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazione in legge dal comma 1 dell'art. 1 legge 11 agosto 2014, n. 124 ed in particolare l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote delle facoltà assunzionali calcolate nelle percentuali vigenti, in ciascun degli anni di riferimento del triennio precedente, purché in presenza, per l'anno in cui si procede alle assunzioni, della programmazione del fabbisogno.

Emendamenti misure in materia di tassa automobilistica

Dopo l'articolo 35 del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 – Atto Camera 4444, sono aggiunti i seguenti articoli:

“Articolo 35 bis (Modifiche all'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 recante: Misure in materia tributaria – Tassa automobilistica)

1. All'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, le parole: “alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463” sono sostituite dalle seguenti: “al momento della costituzione del presupposto d'imposta,”;

b) dopo il comma 32 sono aggiunti i seguenti:

“32 bis. Il presupposto d'imposta si costituisce il primo giorno di ciascun periodo d'imposta come definito al comma 32 ter.

32 ter. La tassa automobilistica di proprietà deve essere corrisposta, distintamente per ciascun periodo fisso d'imposta, per dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il pagamento della tassa è fissato nell'ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato. Tale termine rimane in vigore fino al verificarsi di eventi estintivi dell'obbligo tributario. Per i veicoli di nuova immatricolazione il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà è stabilito nell'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione.

32 quater. La tassa automobilistica regionale di proprietà può essere corrisposta quadrimestralmente, sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione nei seguenti casi: per gli autocarri e i complessi autotreni ed autoarticolati e se dovuta, contestualmente, la tassa in relazione alla massa rimorchiabile; per gli autocarri ed i complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate; per i veicoli di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nel caso di pagamento frazionato, ciascun quadrimestre costituisce obbligazione tributaria autonoma.

32 quinquies. Le scadenze previste ai sensi della normativa previgente all'entrata in vigore dei commi 32 ter e 32 quater restano valide fino al verificarsi di eventi che comportino l'esenzione o la sospensione d'imposta, successivamente ai quali si applicano le disposizioni dei medesimi commi 32 ter e 32 quater. Nel caso di annotazione sulla carta di circolazione di variazioni della destinazione d'uso o delle caratteristiche tecniche le scadenze di cui al comma 32 ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'annotazione.

32 sexties. Nel caso di cessazione del regime di esenzione o sospensione d'imposta, il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà deve essere effettuato a copertura del periodo decorrente dal mese in cui è avvenuta la cessazione al mese precedente quello di prima immatricolazione. Il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione. Nel caso di annotazione sulla carta di circolazione di variazioni della destinazione d'uso o delle caratteristiche tecniche del veicolo, di cui al comma 32 quinquies, il primo pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà successivo alla variazione, deve essere effettuato a copertura del periodo decorrente dal mese successivo alla scadenza del precedente periodo tributario, al mese precedente quello di prima immatricolazione. Il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di scadenza del precedente periodo tributario.

32 septies. E' facoltà delle Regioni riconoscere, con legge regionale, il rimborso delle tasse automobilistiche nei limiti e con le modalità seguenti:

- a) nel caso di perdita di possesso del veicolo per furto o definitiva esportazione all'estero, per demolizione certificata da soggetto autorizzato, per il periodo nel quale non si sia goduto del possesso del veicolo, previa annotazione al PRA, purché l'evento si sia verificato entro il mese precedente a quello di scadenza del periodo d'imposta per il quale sia stato effettuato il pagamento;
- b) in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso.

Non è dovuto il pagamento delle tasse automobilistiche di proprietà per le ipotesi di cui alla lettera a) verificatesi nel corso del periodo entro cui deve essere effettuato il versamento del tributo, a condizione che vengano registrate le relative formalità presso il PRA.”;

c) al comma 37, sono aggiunti, alla fine, i seguenti:

“L’annotazione nei citati registri della sentenza di fallimento di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche o del provvedimento di omologazione del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modifiche interrompe l’obbligo di pagare il tributo per i periodi d’imposta successivi alla data della sentenza o del provvedimento di omologazione fino alla chiusura della relativa procedura oppure alla vendita o radiazione dei veicoli. I casi di esclusione hanno carattere tassativo. Tra essi non rientra il fermo amministrativo disposto ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), in quanto non si tratta di provvedimento dal quale discenda la indisponibilità del veicolo.”.

d) il comma 51 è sostituito dal seguente:

“51. L’azione per l’accertamento dell’omesso o parziale versamento della tassa automobilistica deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Entro lo stesso termine devono essere irrogate le relative sanzioni amministrative tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. È facoltà delle Regioni determinare con propria legge un termine decadenziale inferiore a quello indicato al presente comma. In tal caso lo stesso termine potrà essere riconosciuto per richiedere il rimborso della tassa automobilistica indebitamente o erroneamente pagata.”.

e) dopo il comma 51 sono aggiunti i seguenti:

“51 bis. Il rimborso della tassa automobilistica indebitamente o erroneamente pagata deve essere richiesto dal contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero a quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

51 ter. Nel caso di riscossione coattiva della tassa automobilistica effettuata a mezzo ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o tramite l’ingiunzione fiscale, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

51 quater. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. In mancanza di determinazione la misura annua degli interessi applicabile è quella del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. Le disposizioni del presente

comma si applicano anche alle tasse automobilistiche la cui gestione è di competenza dello Stato.

51 quinquies. Nei termini di cui al comma 51, nel caso in cui la tassa automobilistica di proprietà sia riscossa con sistemi automatizzati che determinino l'importo della tassa dovuta, è fatta salva la facoltà dell'ente impositore di procedere direttamente attraverso notifica al trasgressore della cartella di pagamento secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o tramite l'ingiunzione fiscale, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. In tale ipotesi deve essere assicurata al contribuente la facoltà di difesa mediante presentazione di scritti difensivi entro 60 giorni dall'avvenuta notifica dei predetti atti o l'esercizio degli istituti deflattivi del contenzioso, ai sensi dell'art. 17 bis del d.Lgs. n. 546/1992.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, esclusa la lettera c), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.

“Articolo 35 ter (Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria – Tassa automobilistica)

1. All'articolo 2, comma, 60 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole "a benzina/ GPL o a benzina/metano " sono sostituite dalle seguenti: "a benzina/metano, benzina/idrogeno, benzina/elettrico, benzina/GPL, gasolio/GPL, gasolio/metano, gasolio/elettrico e GPL/elettrico (ibridi), ad alimentazione esclusiva ad idrogeno, ad alimentazione esclusiva a metano o ad alimentazione esclusiva GPL," e le parole: “per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive” sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo pari a cinque anni dal mese di immatricolazione .”;
- b) al secondo periodo le parole: ", dotate di doppia alimentazione," sono soppresse.

2. All'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto il seguente comma:

61 bis. Le agevolazioni riconosciute dalle Regioni ai sensi del comma 60, nei casi di eventi che determinino la variazione della Regione competente alla riscossione della tassa automobilistica, restano valide fino alla scadenza del periodo d'imposta in corso alla data dell'evento.

“Articolo 35 quater (Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 concernente: Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 dopo la parola: “Stato” sono inserite le seguenti: “, nonché le Regioni, le Province ed i Comuni,”.

Relazione

Articolo 35 bis (Modifiche all'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 recante: Misure in materia tributaria – Tassa automobilistica)

Il primo comma alla lettera a), che modifica il comma 32 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, **e alla lettera b)**, che introduce i commi dal 32 bis al 32 sexties, regola le modalità e i termini di pagamento della tassa automobilistica regionale per rendere uniforme in ambito nazionale la tassazione del tributo. Tale intervento mira in particolare, da un lato, a semplificare l'adempimento del tributo da parte del cittadino all'atto della prima immatricolazione e in caso di acquisto da rivenditore autorizzato; dall'altro, rendendo omogeneo il trattamento fiscale e consentendo di riallineare le banche dati ad un unico sistema di tassazione, porta ad una gestione semplificata dell'archivio nazionale della tassa automobilistica, contenendone inoltre i costi amministrativi. Riallineare il sistema di tassazione consente inoltre di migliorare e rendere più efficace il sistema dei controlli, dell'accertamento e dei rimborsi della tassa automobilistica, le cui funzioni sono state demandate alle Regioni con legge dello Stato.

Il 32 septies del primo comma della lettera b) dà la facoltà alle Regioni di riconoscere al contribuente il rimborso frazionato, per mesi interi decorrenti dal mese in cui si è verificato l'evento, delle tasse automobilistiche per perdita di possesso a seguito di furto, demolizione ed esportazione del veicolo in corso d'anno. Tale disposizione persegue il generale principio di leale rapporto e di tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente, stabilito dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Il 32 septies del primo comma della lettera c) La norma contenuta nel comma 7, ha lo scopo di chiarire, sulla scorta della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 2 marzo 2017, che tra le fattispecie di cui al trentasettesimo comma dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 che fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo – vale a dire "La perdita del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione" – non rientra il caso del fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, pertanto, la tassa automobilistica deve comunque essere assolta, come hanno già disposto varie leggi regionali con apposite norme dalle quali è scaturito un notevole contenzioso.

Il 32 septies del primo comma della lettera d) prevede la modifica del termine di prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento e per il diritto al rimborso della tassa automobilistica da tre anni a cinque anni.

La modifica è finalizzata a garantire una migliore attività amministrativa degli enti impositori (Stato, Regioni e Province Autonome) e tiene conto della complessità e del volume dei procedimenti che richiedono il coinvolgimento di soggetti esterni all'Amministrazione.

La modifica vuole definire con certezza il tempo entro il quale devono concludersi – pena la decadenza – le azioni dell'ente impositore per contestare le irregolarità in materia di tassa automobilistica. Infatti, a fronte di giurisprudenza della Cassazione (Sez. civile, sentenza n. 701/2014 e sentenza 10491/2016) che assegna 10 anni, dalla notifica dell'atto di accertamento, per l'iscrizione a ruolo, la presente proposta allinea e uniforma il termine di decadenza della tassa automobilistica a quello quinquennale già previsto per gli altri tributi regionali e locali (addizionale regionale all'imposta erariale sul consumo del gas naturale, tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti

solidi, tasse di concessione regionale, Iresa, etc.) e ne dimezza a cinque anni il termine entro cui procedere con le fasi successive alla notifica dell'avviso di accertamento.

Occorre altresì evidenziare che tale norma consente di uniformare il termine di prescrizione dell'azione accertativa a quello previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per gli atti di contestazione delle sanzioni, che devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Inoltre, viene valorizzata la facoltà per le amministrazioni regionali di disporre, con proprie leggi, un termine inferiore sia per quanto riguarda l'attività accertativa sia per quanto riguarda i rimborsi. In tal caso il termine potrà essere determinato in maniera speculare.

Al comma 32 oltre a fornire soluzione circa l'obbligo del pagamento in caso di fermo amministrativo disposto a seguito di inadempimenti fiscali, si stabilisce espressamente che l'annotazione della sentenza di fallimento o dell'omologazione del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento interrompe l'obbligo di pagare la tassa per i periodi successivi alla data della sentenza. Viene, inoltre, aggiunta un'autentica e nuova abolizione di esenzione riferita ai fermi amministrativi e giudiziari in linea con la recente giurisprudenza costituzionale.

La norma ha anche lo scopo di offrire al contribuente la necessaria chiarezza in materia di interessi applicabili, dal momento che allo stato attuale, vista la proliferazione di decreti ministeriali in materia, peraltro non specificamente riferibili alle tasse automobilistiche, ogni Regione adotta una diversa misura di interessi, ma soprattutto applica una misura di interessi decisamente più bassa alle somme rimborsate ai contribuenti, violando così la par condicio che dovrebbe presiedere ad un corretto rapporto tra ente impositore e soggetto passivo di imposta. Per queste ragioni è, altresì, previsto che le disposizioni in esame si applichino anche alle tasse automobilistiche la cui gestione è di competenza dello Stato, per le quali attualmente la misura degli interessi è più elevata rispetto a quella applicata dalle Regioni che gestiscono direttamente il tributo. La norma proposta ricalca la soluzione adottata per gli enti locali con il comma 165 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed affida così a ciascun ente impositore il compito di determinare la misura annua degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Ciò significa che la variazione può essere sia in aumento che in diminuzione rispetto al tasso di interesse legale. È previsto, poi, quale ulteriore forma di semplificazione, che gli interessi siano calcolati con maturazione giorno per giorno - e non a semestre compiuto - con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Al comma 51 quinquies viene data facoltà alle Regioni di semplificare la procedura di recupero della tassa automobilistica evasa attraverso la diretta notifica della cartella esattoriale o dell'ingiunzione fiscale nel caso in cui attraverso un sistema automatizzato, basato sulla validazione dei dati tecnici del veicolo, venga calcolata e liquidata la tassa dovuta (tale procedura garantisce e tutela il contribuente il quale, attraverso l'accesso diretto al calcolo della tassa automobilistica dovuta per il veicolo di proprietà, è messo nelle condizioni di conoscere l'entità del debito tributario). In tale ipotesi è assicurata la facoltà di difesa al contribuente mediante presentazione di scritti difensivi (entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo) ovvero l'esercizio degli strumenti deflattivi del contenzioso (ad esempio: reclamo).

Al fine di consentire il graduale adeguamento degli ordinamenti regionali, le disposizioni recate dal presente articolo, trovano applicazione dal 1 gennaio 2018, ad esclusione delle previsioni riferite alla lettera c) del comma 1, che prevede nuove ipotesi di esclusione dalla cessazione dell'obbligo tributario, fra l'altro, conseguenti a pronunce della Corte Costituzionale.

“Articolo 35 ter (Modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria – Tassa automobilistica)

Il primo comma, modificando il comma 60 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262:

- amplia le fattispecie di veicoli dotati di forme di alimentazione che determinano minori livelli di inquinamento, per le quali le Regioni possono disporre l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a decorrere dalla data di immatricolazione, uniformandole in tal modo su tutto il territorio nazionale. Attualmente, infatti, la norma statale limita l’esenzione ai soli veicoli alimentati *“a benzina/ GPL o a benzina/metano”*, mentre alcune Regioni hanno provveduto con propria legge regionale a disporre esenzioni temporanee per alcuni dei suddetti veicoli indicati nella norma proposta, tra l’altro con modalità e tempistiche differenti.
- stabilisce che le Regioni possano esentare dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli nuovi dotati di un impianto di alimentazione a basso impatto ambientale per un periodo fisso di cinque annualità. La norma intende uniformare il sistema a quanto già previsto per i veicoli elettrici dall’art. 20 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e dal comma 61 dell’art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, per i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, per garantire al contribuente uniformità di trattamento.

Il secondo comma, disciplina il sistema di agevolazione a seguito di eventi che determinino la variazione della Regione competente alla riscossione della tassa automobilistica.

“Articolo 35 quater (Modifiche all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 concernente: Regolamento per l’ammissione all’utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione)

Il primo comma interviene per garantire la gratuità dell’accesso alla banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti da parte delle Regioni, delle Province e dei comuni, in ottemperanza al principio della gratuità dell’accesso ai dati nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, ribadito dall’articolo 50, secondo comma, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, *“Codice dell’amministrazione digitale”* che recita *«Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione (...) è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive»*.

Esclusione dai tagli ai Ministeri dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni

All’articolo 13 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Sono esclusi dalle riduzioni di cui al comma 1 i trasferimenti dallo Stato alle Regioni.”

Relazione

L'emendamento mira a non aggravare ulteriormente il contributo delle Regioni alla finanza pubblica, impedendo che i tagli disposti per i Ministeri possano ricadere sui bilanci regionali.

Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale

All'articolo 1 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" sono aggiunti i seguenti commi:

"4-bis. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo:

"Costituiscono entrate da recupero fiscale anche quelle riscosse a partire dall'anno 2016 a seguito di attività di mera comunicazione di anomalie al contribuente o invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate."

4-ter. Al comma 4, dell'articolo 9, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n.68, è aggiunto il seguente periodo:

"Qualora entro il termine del 30 settembre 2017 non si provveda all'adozione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui al comma 2, con specifico atto convenzionale tra Regione ed Agenzia delle Entrate da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si attribuisce alla singola Regione la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56. Resta esclusa la possibilità di attribuire alla Regione la quota statale in assenza del decreto di cui al, comma 2.""

Relazione

L'emendamento risponde a quanto previsto al punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento, incentivando il ruolo attivo degli enti territoriali nella attività di recupero dell'evasione fiscale.

Inoltre, l'emendamento mira ad evitare l'erosione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale sui tributi regionali, dovuto al sempre più utilizzo da parte dell'Agenzia delle Entrate degli istituti di *compliance fiscale*.

Emendamento facoltà assunzionali ARPA

All'art 22 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" è inserito il seguente comma5 bis:

“5 bis. Nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l’efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n.132 e nelle more dell’adozione del DPCM previsto dall’art. 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell’ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2017/2019, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell’ambito del piano triennale delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all’approvazione delle Regioni di riferimento. L’entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento.”

Relazione

L’emendamento proposto si rende necessario per consentire l’attuazione delle attività di prevenzione, controllo e monitoraggio con riferimento alle matrici aria, acqua, suolo, sottosuolo e rifiuti nonché ai fattori di inquinamento di tipo fisico (radioattività, rumore ed emissioni elettromagnetiche) e biologico che presenta una inevitabile ricaduta sulla dimensione della salute pubblica e che sono oggetto di una sempre maggiore attenzione da parte dell’opinione pubblica.

I recenti casi posti all’attenzione di media e istituzioni (incendio Pomezia, caso Tempa Rossa, caso Ilva, caso raffineria ENI di Pavia, ecc.) nonché la necessità di rendere più efficace l’azione sui Siti inquinati di interesse nazionale, come sottolineato dalla Commissione bicamerale ecomafie, rendono improcrastinabile la piena attuazione della legge 132/2016 sul Sistema Nazionale di protezione dell’ambiente, nonché della legge 68/2015 sugli Ecoreati.

In tale contesto, il potenziamento delle agenzie promosso da tale emendamento, richiede l’adeguamento delle risorse umane e strumentali, strutturato a totale carico dei bilanci regionali e, pertanto, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per consentire lo svolgimento a pieno regime dei compiti istituzionali a cui le agenzie regionali sono deputate, si rende necessario rimuovere i vincoli di natura finanziaria che non consentono le assunzioni di personale in possesso delle competenze necessarie a valutare gli effetti ambientali e sanitari determinati dai fenomeni di inquinamento a carico delle diverse matrici ambientali, coprendo integralmente il turnover.

Emendamento continuità dei rapporti a tempo determinato

All'articolo 22 del DL 24 aprile 2017 è aggiunto il seguente comma:

“All’art. 9, comma 1-octies del D.L. 24 giugno 2016 n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016 n. 160, recante “*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio*” è aggiunto il seguente periodo: “*In sede di prima applicazione, è esclusa la sanzione di cui al comma 1-quinquies, per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, limitatamente alle proroghe dei contratti a tempo determinato finanziati con fondi comunitari.*”

Relazione

Con il presente emendamento si intende prevedere una norma, limitata al periodo di prima applicazione delle misure dettate dall’art. 9 del D.L. n. 113/2016, per garantire la continuità dei rapporti a tempo determinato in essere, al fine di mantenere livelli adeguati di operatività nella gestione dei fondi comunitari. L’emendamento non comporta oneri finanziari.

Proposta di modifica al D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 “Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all’indebitamento da parte delle Regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

1° emendamento

Dopo il comma 15 dell’art.2 (Intese Regionali), sono aggiunti i seguenti commi:

comma 15-bis: Esclusivamente per l’anno 2017 e qualora non sia già stato avviato l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art.3, è facoltà delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, avviare entro il **31 agosto** un nuovo iter per la presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari.

comma 15-ter: Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le Province e i comuni comunicano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, entro il termine perentorio del **15 settembre 2017**.

comma 15-quater: Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute nel termine previsto dal comma precedente, approvano con delibera di Giunta le intese per l’attribuzione degli spazi disponibili entro e non oltre il **30 settembre 2017**.

comma 15-quinquies: Entro il termine perentorio del **30 settembre 2017**, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente

locale e alla stessa Regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, *comma 1*, della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*.

2° emendamento:

Dopo il comma 11 dell'art.4, (Patti di solidarietà nazionale) sono aggiunti i seguenti commi:

comma 11-bis: Esclusivamente per l'anno 2017 è facoltà del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avviare entro il **7 ottobre** un nuovo iter dei patti di solidarietà nazionale per le operazioni di investimento non soddisfatte dalle intese regionali.

comma 11-ter: Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le Province e i comuni comunicano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, entro il termine perentorio del **15 ottobre 2017**.

comma 11-quater: Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto delle domande pervenute nel termine previsto dal comma precedente, provvede entro il **31 ottobre 2017** alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, città metropolitane, Province e comuni.

comma 11-quinquies: Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il **31 ottobre 2017**, aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari.

Relazione

Per favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari e pertanto al fine di rilanciare gli investimenti degli Enti Territoriali, anche in conseguenza dei ritardi che si sono verificati nell'approvazione della normativa in oggetto e negli adempimenti attuativi in prima applicazione si propone, in via straordinaria ed esclusivamente per l'anno 2017, la facoltà di avviare un secondo iter per la conclusione di nuove *Intese Regionali* con scadenza 30 settembre e conseguentemente, come previsto dalla Legge n.243/2012 e dal DPCM n.21/2017, un nuovo iter anche per i *Patti di solidarietà nazionale*.

TRASPORTI

Emendamenti all'Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale)

Emendamento n. 1

All'art.27, comma 2, lett. d) primo periodo, dopo le parole "in ciascun anno" sono inserite le seguenti parole "**, a decorrere dall'anno 2020,**".

Relazione

Si prevede il termine di decorrenza dall'anno 2020 in conformità alla scadenza disposta dal Reg. CE 1370/2007.

Emendamento n. 1

All'art. 27, comma 2, lettera d), secondo periodo *“La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonché' per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007.”* le parole *“30 settembre 2017”* sono sostituite dalle seguenti parole: **“3 dicembre 2019”**.

Relazione

Si prevede il termine del 3 dicembre 2019 in conformità a quanto disposto dal Reg. CE 1370/2007.

Emendamento n. 2

All'art.27 dopo il comma 4 aggiungere un nuovo comma 4 bis:

"4.bis Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 4 e comma 2, ciascuna Regione è autorizzata ad accertare rispettivamente fino al 80 per cento e fino all'ulteriore 15 per cento della quota del Fondo ad essa attribuita l'anno precedente a quello di riferimento, ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia pari o superiore a quello dell'anno precedente. Ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello dell'anno precedente, ciascuna Regione è autorizzata ad accertare complessivamente fino al 95 per cento di una quota di competenza rideterminata in misura proporzionale al Fondo ridotto."

Relazione

L'emendamento si rende necessario per stabilire delle percentuali di accertamento delle risorse del Fondo nazionale allo scopo di garantire la continuità dei servizi di tpl alle Regioni.

Emendamento n. 3

All'art. 27, comma 2 lettera d) le parole *“Le risorse derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre Regioni con le modalità di cui al presente comma, lettere a), b) e c);”* sono sostituite dalle seguenti **“L'importo derivante da tali riduzioni è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnato allo stesso Fondo.”**

Relazione

L'emendamento introduce la versione originale e condivisa del reimpiego delle risorse approvato dall'intesa in Conferenza Unificata sul DPCM del 19 gennaio 2017 che modifica il DPCM del 11 marzo 2013, già modificato dal DPCM del 7 dicembre 2015.

Emendamenti all'Art. 47 (Interventi per il trasporto ferroviario)

Emendamento n. 4

All'art. 47, comma 1, le parole “...*previa intesa tra le Regioni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e' individuata quale unico soggetto responsabile...*” sono sostituite dalle seguenti parole: “... **previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, co. 6 della L. 131/03, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. può essere individuata quale unico soggetto responsabile...**”.

Relazione

L'emendamento è volto a lasciare all'Intesa Stato Regioni l'individuazione facoltativa del soggetto o dei soggetti responsabili della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali, tenendo conto delle specificità regionali. L'emendamento prevede l'intesa forte tra Stato e Regioni.

Emendamento n. 5

All'art. 47, comma 3, dopo le parole “*di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,*” sono aggiunte le seguenti parole “**previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,**”

Relazione

L'emendamento è volto a richiedere l'Intesa Stato Regioni per un provvedimento che può incidere in modo significativo sulla programmazione degli investimenti da parte delle Regioni nell'ambito della competenza relativa al Governo del Territorio.

Emendamento n. 6

All'art. 47, comma 5, secondo periodo, le parole “*Tali linee sono trasferite, a titolo gratuito, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato...*” sono sostituite dalle seguenti parole: “**Tali linee sono trasferite, a fronte della corresponsione di un equo indennizzo, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Regioni resa ai sensi dell'art. 8, co. 6 della L. 131/03, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato...**”.

Relazione

La proposta di emendamento è volta a garantire la perdita della proprietà delle reti regionali rispetto agli investimenti effettuati dall'ente espropriato e a definire che il passaggio dal demanio regionale a quello statale avvenga con atto di pari livello rispetto a quello che nel 2000 provvede al trasferimento inverso, nonché previa intesa, forte, con la Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Emendamenti all'Art. 48 (Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)

Emendamento n. 7

All'art. 48, comma 3, ultimo periodo, le parole “**ove coerenti con i criteri di cui al presente articolo.**” sono abrogate.

Relazione

L'emendamento è volto a far salvi i bacini (e i processi in corso di attuazione delle norme regionali) individuati precedentemente l'entrata in vigore della presente normativa, che ovviamente non potevano essere coerenti con i criteri all'epoca inesistenti.

Emendamento n. 8

All'art. 48, comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente “**Nelle more dell'approvazione di tali delibere disciplinanti le citate eccezioni, le motivazioni di eccezione sono specificate dall'Ente affidante attraverso gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla legge**”.

Relazione

È opportuno disciplinare il periodo transitorio delle eccezioni alla suddivisione in più lotti di gara afferenti al singolo bacino di mobilità, intercorrente tra la promulgazione della legge di conversione del presente decreto e le deliberazioni dell'Autorità competente sul tema.

Emendamento n. 9

All'art. 48, comma 4, dopo il penultimo capoverso che inizia con “*Tali eccezioni sono disciplinate (...)*” e termina con “*del presente articolo*” aggiungere le parole “**Sono in ogni caso fatte salve le procedure concorrenziali di affidamento già avviate**”

Relazione

L'emendamento è volto a far salve le procedure di gara già avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

Emendamento n. 10

All'art. 48, comma 11 sostituire “*la violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2*” con “*la violazione degli obblighi previsti dai commi 9 e 10*”

Relazione

I commi 1 e 2 dell'articolo 48 sono riferiti ai bacini di mobilità, i commi 9 e 10 quelli inerenti l'elusione ed evasione. (presumibile refuso).

Emendamento n. 11bis

All'articolo 52, comma 1, dopo le parole “ciclovie Adriatica” sono aggiunte le seguenti parole:
“Ciclovie EuroVelo 7 tratto Firenze – Roma”

Relazione

La tratta Firenze – Roma della Ciclovie del Sole è ricompresa all'interno del tracciato Eurovelo 7 che attraversa l'intero continente europeo da Capo Nord fino a Malta. A livello nazionale rappresenta la principale dorsale di collegamento nord - sud della penisola.

Tale tratta costituisce il completamento della Ciclovie del Sole (Brennero-Firenze) esistente o in corso di realizzazione; difatti allo stato attuale il tratto nord di detta Ciclovie, che si sviluppa dal Passo del Brennero fino a Verona è già percorribile mentre il secondo tratto da Verona a Firenze è stato inserito all'interno della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208 del 28 dicembre 2015) fra le ciclovie oggetto di finanziamento; per questo, già in parte percorribile, sono in corso le procedure di affidamento della progettazione dei tratti ancora da realizzare.

L'inserimento fra le ciclovie di interesse nazionale del tratto di connessione con Roma, capitale d'Italia e città di maggiore interesse dell'intera nazionale oltre che principale hub modale, dà pieno compimento ad un percorso già individuato come prioritario nello scenario nazionale e internazionale, che altrimenti rischierebbe di rimanere incompleto e conseguentemente incompiuto.

Lo sviluppo di tale tratto di ciclovie è già stato oggetto di uno specifico protocollo d'intesa sottoscritto in data 12 maggio 2017 dalle regioni Toscana, Umbria e Lazio al fine di mettere in campo le azioni necessarie per la sua realizzazione; a livello programmatico detto tratto costituisce quindi un elemento di priorità per le tre regioni prima citate

I punti di forza di tale tracciato risiedono nel fatto che una parte consistente del percorso, pari a circa 130 km, è già percorribile in sede separata o promiscua, e buona parte degli altri tratti, con particolare riferimento alla parte Toscana e Umbria, sono già finanziati o comunque dotati di un livello progettuale preliminare o definitivo. Tale percorso pertanto, sia in termini di fruibilità di lotti funzionali già pedalabili in sicurezza o pedalabili a seguito interventi di connessione con i tratti esistenti, che di accessibilità e intermodalità con la rete stradale e il trasporto pubblico locale su ferro e gomma, ha le caratteristiche ideali per uno sviluppo omogeneo oltre a rappresentare uno degli itinerari a maggiore valenza paesaggistica e culturale, con una capacità di attrazione turistica fra le più elevate dell'intero panorama italiano.

Emendamenti all'Art. 62 (Costruzione di impianti sportivi)

Emendamento n. 11

All'art. 62, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “*Lo studio di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147*” inserire le parole: “**fermo restando l'esclusione di nuovi insediamenti residenziali,**”.

Relazione

Occorre ribadire l'esclusione di nuovi insediamenti residenziali al fine di meglio precisare e coordinare il testo dell'art. 62 del DL 50/2017 che è integrativo delle disposizioni di cui alla Legge 147/2013 relative agli impianti sportivi.

Emendamento n. 12

All'art. 62, comma 2, primo periodo, dopo le parole: “*La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147*” inserire le parole: “**conseguente la dichiarazione del pubblico interesse della proposta**”.

Relazione

È necessario precisare e coordinare il testo dell'art. 62 del DL 50/2017 che è integrativo delle disposizioni di cui alla Legge 147/2013 relative agli impianti sportivi.

Emendamento n. 13

All'art. 62, comma 2, dopo le parole: “*in sede unificata a quella avente ad oggetto la valutazione di impatto ambientale*” inserire le parole: “**, previo deposito degli atti ed elaborati progettuali in libera visione al pubblico con le modalità previste dall'art. 6 della legge 167/1962. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico comunale, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, la determinazione conclusiva della conferenza con la quale si provvede tra l'altro alle controdeduzioni alle eventuali osservazioni pervenute, è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.**”.

All'art. 62, comma 2, eliminare le parole: «*Il verbale conclusivo può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In tale ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il verbale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.*»

Relazione

La legge fondamentale dell'urbanistica, legge 1150/1942, prevede la pubblicità di tutti gli atti di adozione degli strumenti urbanistici, incluse le varianti allo strumento urbanistico comunale (pubblicazione degli elaborati, presentazione delle deduzioni, controdeduzioni), questi aspetti, benché rimodulati nel testo in esame, non possono essere omessi.

SALUTE

1) Emendamento

Al comma 1, ultimo periodo dell'articolo 29 aggiungere le parole: "d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni"

Relazione

comma 1: si prevede un accesso, da parte di AIFA, ai dati della piattaforma SDI (Sistema di Interscambio) della fattura elettronica (o cmq dei dati qui inseriti) secondo modalità/accordi ancora da definire tra AIFA – MEF – Min-Sal. Ad oggi le Regioni (o meglio gli enti del SSR o le centrali di committenza) non essendo obbligatorio indicare l'AIC non sono in grado di filtrare le fatture per questa variabile (a parte in alcune specifiche realtà, in cui sono state avviate delle sperimentazioni in tal senso. Pertanto i dati al momento presenti sulla piattaforma non sono utili ad un monitoraggio dei tetti per specialità medicinale (AIC).

L'emendamento è volto a prevedere che le modalità di accesso a SDI da parte di AIFA, secondo modalità definite da MinSal e MEF, siano condivise anche con le Regioni, in considerazioni anche del contenzioso che grava sempre su questo tema.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

2) Emendamento

Il comma 2, dell'articolo 29 è riformulato come segue:

A decorrere dall'anno 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di recare le informazioni sul Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo. A decorrere dalla stessa data, le suddette fatture sono rese disponibili all'Agenzia italiana del farmaco. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro e non oltre il 30 giugno 2017 d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte di AIFA ai dati ivi contenuti ai fini dell'acquisizione delle suddette fatture per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. È fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al presente comma.

Relazione

L'indicazione del codice AIC come obbligatorio a partire da gennaio 2018 prevede che debbano essere previsti adeguamenti tecnici sui sistemi informativi, le cui conseguenti modifiche dovranno

essere recepite dalla SDI nazionale e quindi dalle SDI regionali/locali. Proprio perché gli adeguamenti tecnici e informativi richiederanno dei tempi fisiologici è indispensabile che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute (previsto per disciplinare le modalità tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte di AIFA ai dati ivi contenuti ai fini dell'acquisizione delle suddette fatture per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali) sia approvato in tempi stretti con un coinvolgimento delle Regioni.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

3) Emendamento

All'art. 30 comma 1, dopo le parole "commi 400 e 401. "Il requisito dell'innovatività condizionata è da riservarsi a casi selezionati e preferibilmente con meccanismi di rimborso condizionati e permane per un periodo massimo di 24 mesi".

Relazione

L'articolo chiarisce che i farmaci ai quali è stato riconosciuto il requisito dell'innovatività terapeutica condizionata, sono inseriti di diritto nei prontuari regionali/aziendali ma non accedono ai fondi per i farmaci innovativi e oncologici innovativi istituiti con la legge Finanziaria 2017 in linea con la determina AIFAn.519 dd. 31/03/2017.

E' importante che l'elenco dei farmaci innovativi venga stilato al più presto in aggiunta ai criteri già resi disponibili sia per la programmazione regionale sia per la successiva ripartizione del fondo da parte del Ministero della Salute.

Si propone comunque un emendamento a garanzia che il requisito di innovazione condizionata sia attribuita in casi selezionati e che abbia una durata definita e meccanismi di rimborso condizionati. Ad oggi l'art.1 comma 403 della L232/2016 (legge di stabilità per il 2017) prevede che il requisito di innovazione permanga per un periodo massimo di 36 mesi. Si propone che il requisito di innovazione condizionata permanga per un periodo massimo di 24 mesi.

4) Emendamento

L'articolo 32 è sostituito con il seguente:

1. Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, già attribuite al Ministero dell'Interno, sono trasferite al Ministero della salute, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in coerenza con le risorse a tal fine stanziato nel bilancio dello Stato in apposito capitolo di spesa. **Tali risorse dovranno garantire, al di fuori delle disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale, la completa copertura di tutte le prestazioni che verranno erogate agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.**

2. Il Ministero della salute si fa carico della gestione del pregresso, a seguito della ricognizione che deve essere effettuata da parte delle Regioni e Province autonome in contraddittorio con le prefetture, le cui risultanze devono essere comunicate al Ministero della salute entro il **30 giugno 2017**.

3. Il finanziamento di cui al comma 1, **sulla base** delle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, avviene **in ragione** delle prestazioni effettivamente erogate agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute debitamente consolidati e validati. A decorrere dal primo anno di applicazione della presente disposizione, le risorse di cui al comma 1, **sulla base** dello stanziamento di bilancio, sono ripartite a titolo provvisorio tra le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, **in ragione** dei dati risultanti dagli elementi informativi presenti nel NSIS del Ministero della salute con riferimento all'anno precedente o comunque all'ultimo anno disponibile e consolidato **previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni**. Alla regolazione finanziaria dei saldi regionali di cui al periodo precedente si provvede, a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi agli esercizi precedenti, desunti dal sistema NSIS, tramite compensazione tra ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, in sede di ripartizione delle risorse degli anni successivi, sempre **sulla base** dello stanziamento delle risorse di cui al comma 1.

Relazione

L'emendamento è volto a definire che il riparto delle risorse tra le Regioni deve avvenire previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, in relazione alla delicatezza della materia e alla necessità di conoscere l'andamento dei flussi finanziari necessari al ristoro dei costi sostenuti dalle strutture sanitarie per l'assistenza agli stranieri irregolari e a meglio specificare l'ambito oggettivo della norma.

Inoltre si consente alle Regioni di avere a disposizione più tempo per effettuare la ricognizione prevista dall'articolo.

L'emendamento richiede espressamente che il Fabbisogno sanitario standard, già ad un livello percentuale del PIL più basso rispetto ad altri Paesi anche europei, sia salvaguardato - sia per le risorse relative agli anni pregressi che per le annualità future - relativamente agli oneri previsti per l'assistenza agli stranieri.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

In considerazione del costante e continuo incremento del fenomeno dell'immigrazione legato agli sbarchi sulle coste delle Regioni con affaccio sul mar Mediterraneo – che ha ormai assunto un carattere strutturale - si chiede al Governo di aprire immediatamente un confronto tra lo Stato e le Regioni per analizzare compiutamente gli impatti sui servizi sanitari sia delle operazioni di soccorso sanitario ai migranti sia delle tutele garantite alle persone richiedenti asilo.

5) Emendamento

All'art. 1 Comma 310 della Legge 266/2005, dopo le parole dell'art. 2 della Legge 23/12/1996 n. 662 “decorsi diciotto mesi” è sostituito da “decorsi trentasei mesi” e dopo le parole per gli interventi ammessi a finanziamento per i quali, “entro nove mesi” è sostituito da “entro ventiquattro mesi”.

Relazione

Per quanto riguarda l'edilizia sanitaria (art.31) si segnala che la proroga contabile abbinata al Decreto Legislativo 50/2016 (codice dei Contratti) non permetterà di affidare incarichi di progettazione (mancata entrata) e quindi nel 2018 le Regioni non potranno rispettare i termini di cui all'art. 1 comma 310 della legge 266/2005 (approvazione progetti e appalto delle opere) che quindi saranno a rischio di revoca in presenza di fasi nel frattempo avviate dei procedimenti (progettazione e/o appalto), vanificando anni di lavoro e creando "oneri impropri" derivanti dai contratti (come quello di progettazione) nel frattempo stipulati proprio in funzione dell'Accordo di Programma previsto dal succitato comma. Pertanto, si propone di inserire l'emendamento già approvato in occasione del parere al decreto legge "milleproroghe.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

6) Emendamenti Personale SSN

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.1, comma 541 delle legge 28 dicembre 2015, n.208 gli enti del SSN, nell'ambito dell'attuazione dell'art. 14 della legge 30 ottobre 2014 n. 161 e sulla base degli indirizzi fissati dalle Regioni, possono utilizzare nel limite del 50% del costo sostenuto nel 2016 le risorse che finanziano l'istituto di cui all'art.55, comma 2 del CCNL 8/6/2000 area dirigenziale medico veterinaria per effettuare assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti medici nelle discipline ove si registra una carenza di organico. L'organo di controllo di cui al primo comma dell'art. 40bis del decreto legislativo n. 165/2001 verifica l'invarianza dei costi, certificando che all'incremento della spesa del personale corrisponda, nella stessa misura, la riduzione stabile e continuativa della spesa per l'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2, del CCNL dell'8.06.2000.
La spesa derivante dalle assunzioni del personale medico effettuate ai sensi del primo periodo non viene computata agli effetti del rispetto dei vincoli di spesa del personale.
2. Dopo il comma 71 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191 sono aggiunti i seguenti commi:
"71bis. L'obiettivo di cui al comma 71 è adempiuto e verificato a livello di singola Regione."
3. Al comma 3bis dell'art.17 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.111, il periodo successivo alle parole "ove abbia raggiunto l'equilibrio economico" è abrogato.
4. Gli enti del SSN, sulla base degli indirizzi fissati dalle Regioni, possono riassumere servizi sanitari esternalizzati da non meno di 5 anni qualora si attesti che la reinternalizzazione determini economie di gestione rispetto all'assegnazione in appalto. L'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo n. 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001, valutati i costi complessivi diretti e indiretti della reinternalizzazione comprensivi di quelli ulteriori rispetto alle eventuali spese di personale da assumere, attesta e quantifica il risparmio di spesa derivante dalla riassunzione. La spesa derivante da acquisizioni di personale da destinare al servizio riassunto viene scomputata agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa

complessiva del personale. Le acquisizioni di personale di cui al periodo precedente devono avvenire nel limite delle dotazioni organiche in essere e dei relativi fondi della contrattazione.

5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità e inabilità del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche di verifica possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante della Regione designato dal competente ufficio regionale.

6. Le assunzioni straordinarie a tempo determinato di personale necessario per fronteggiare le conseguenze degli eventi sismici del 2016 nelle Regioni colpite dal sisma, effettuate nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, non vengono considerate ai fini della verifica dei limiti di spesa in materia di lavoro subordinato di cui all'articolo 9, comma 28, della Legge 122/2010 e del vincolo previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge 191 del 2009 per la durata di tre anni dagli eventi sismici

Relazione

Relativamente al comma 1 va considerato che, in forza del disposto dell'art. 14 della legge n. 161/14 *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”*, norma derivante da procedura di infrazione comunitaria, a far data dal 25 novembre 2015 il personale del ruolo sanitario, dirigenziale e di comparto, è soggetto al limite dell'orario di lavoro di 48 ore alla settimana laddove ordinariamente la relativa prestazione supera la suindicata entità. Ai fini dell'attuazione del disposto, l'art. 14 prevede l'obbligo delle aziende di procedere a razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, statuendo –la norma- che il nuovo limite di orario deve essere applicato *“senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*. Nondimeno, nonostante processi di riorganizzazione, è possibile che si determinino incrementi delle liste d'attesa per effetto della limitazione d'orario della prestazione del personale del ruolo sanitario. L'emendamento prevede, in relazione a tale prospettiva, che, nel rispetto del suddetto vincolo finanziario (*“senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*), nonché di quanto disposto dall'articolo 1, comma 541 della legge 208/2015 (che in, particolare, dispone l'obbligo per le Regioni e Province autonome di adottare il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del SSN ai sensi del decreto del Ministro della Salute 70/2015, e disciplina il procedimento per l'adozione da parte delle stesse Regioni e Province autonome del piano concernente il fabbisogno di personale in funzione dell'effettuazione delle assunzioni straordinarie previste dal successivo comma 543) le risorse attualmente utilizzate –ai sensi dell'art. 55 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria e SPTA- ai fini della riduzione delle liste d'attesa derivanti anche da carenze di organico ai sensi dell'art. 55 CCNL Dirigenza 2000, possano, fino al 50% del costo sostenuto nel 2016, sulla base di scelta discrezionale aziendale, essere impiegate per l'assunzione a tempo indeterminato di personale destinato a sopperire alla scopertura lavorativa derivante presumibilmente dalla limitazione d'orario in parola. A garanzia del rispetto del divieto di incremento della spesa, si prevede l'obbligo da parte del collegio sindacale di certificare che all'incremento della spesa del personale corrisponda, nella stessa misura, la riduzione stabile e continuativa della spesa per l'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2, del CCNL dell'8.06.2000.

A fini di incentivazione dell'esercizio della facoltà assunzionale, la quale rappresenta la modalità istituzionale preferibile ai fini dell'adempimento degli obblighi di prestazione sanitaria, viene previsto il mancato computo nella spesa del personale dei costi derivanti dalle assunzioni suddette. Il comma 2 consente di quantificare il limite di costo in materia di personale di cui all'articolo 2, comma 71, della L. 191/2009 a livello di Regione e non più di singola azienda.

Il comma 3 consente alle Regioni in equilibrio economico una maggiore flessibilità nel conseguimento dell'obiettivo relativo alla spesa di personale fissato dal comma 71 dell'articolo 2 della legge n.191/2009. La disposizione, come quella del comma 2, si inserisce nell'ambito di applicazione delle previsioni di cui all'art.22, comma 5 del Patto per la Salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014.

Il comma 4 è diretto ad agevolare, sulla base di indirizzi fissati dalle Regioni, la reinternalizzazione di servizi sanitari in precedenza affidati all'esterno (v. art. 6 bis d.lgs. 165/01), qualora si attesti che la stessa determina economie di gestione rispetto all'assegnazione in appalto.

Per incentivare o anche per consentire tali operazioni che possono comportare significative economie di bilancio, si ritiene opportuno prevedere una "neutralizzazione" della spesa del personale conseguente alla riassunzione del servizio, qualora la stessa comporti incremento delle unità.

Nel contempo, al fine di evitare che siffatte economie possano venire, in tutto o in parte, vanificate, si stabilisce le relative assunzioni possano avere luogo nel limite delle dotazioni organiche in essere e dell'importo dei relativi fondi contrattuali.

La reinternalizzazione deve avvenire dopo almeno 5 anni da precedenti operazioni di esternalizzazione, previa certificazione dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo n. 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001 al 31 dicembre 2014, che a tal fine deve valutare i costi complessivi diretti ed indiretti della reinternalizzazione comprensivi di quelli ulteriori rispetto alle eventuali spese di personale da assumere.

La disposizione si inserisce nell'ambito di applicazione delle previsioni di cui all'art.22, comma 5 del Patto per la Salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014.

La previsione del comma 5 di integrare la commissione medica di verifica con un rappresentante della Regione risponde all'esigenza di fornire ai componenti della commissione ulteriori elementi di conoscenza per meglio orientare i giudizi e la loro applicazione nella realtà articolata e multidisciplinare del mondo della sanità pubblica. Questo emendamento riproduce una istanza già accolta per il personale docente della scuola.

Il comma 6, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, consente alle Regioni di affrontare le emergenze relative all'assistenza.

Relazione

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 non determinano oneri sui saldi di finanza pubblica.

La disposizione di cui ai commi 3 è suscettibile di determinare sui bilanci di enti e aziende del SSN significativi risparmi e minori costi certi e automatici a decorrere dall'anno 2017.

POLITICHE SOCIALI

Emendamento alla legge 15 ottobre 2013, n. 119 – art. 5 bis comma 2

Versione A

Dopo l'articolo 40 del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 – Atto Camera 4444, è aggiunto il seguente:

“Art.40 bis miglioramento dei servizi dei Centri antiviolenza e di nuove Case rifugio

La lett.d) del comma 2, dell'articolo 5 bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, è soppressa.”

Art. 5-bis Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le Regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione;

c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni Regione;

~~d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni Regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia, 8-10 novembre 1999.~~

Versione B

In subordine la lettera d) è riformulata nel modo seguente

Dopo l'articolo 40 del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 – Atto Camera 4444, è aggiunto il seguente:

“Art.40 bis miglioramento dei servizi dei Centri antiviolenza e di nuove Case rifugio

La lett.d) del comma 2, dell'articolo 5 bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, è sostituita dalla seguente:

d) della eventuale necessità di riequilibrare la presenza dei centri anti violenza e delle case-rifugio in ogni Regione, in coerenza con le rispettive programmazioni e con le esigenze dei diversi contesti territoriali.”

Art. 5-bis Azioni per i centri anti violenza e le case-rifugio

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le Regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

- a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
- b) del numero dei centri anti violenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione;
- c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni Regione;
- d) della **eventuale** necessità di riequilibrare la presenza dei centri anti violenza e delle case-rifugio in ogni Regione, **in coerenza con le rispettive programmazioni e con le esigenze dei diversi contesti territoriali** ~~riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia, 8-10 novembre 1999.~~

Relazione

La lettera d) comma 2, dell'art. 5 bis, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, dispone che un terzo dei fondi disponibili sia riservato all'istituzione di nuovi Centri anti violenza e di nuove Case rifugio in tutti i territori, anche in quelli che ne sono già sufficientemente provvisti. , In molte realtà, infatti, il problema non è quello di istituire nuovi servizi quanto piuttosto di dare continuità a quelli esistenti.

Per l'istituzione di nuovi Centri anti violenza e di nuove Case rifugio si ritiene di non adottare come riferimento una norma ormai obsoleta (novembre 1999), ma di considerare le esigenze e le necessità dei diversi territori regionali.

Tale nuovo criterio consente di determinare l'incremento di nuove strutture sulla base delle effettive necessità dei diversi territori regionali e non semplicemente su un calcolo matematico.